



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO
per la disciplina del coordinamento
DELLA VIGILANZA VOLONTARIA
FAUNISTICO-VENATORIA, ITTICA

24 novembre 2008

Art.1
Principi generali

1. La Provincia di Ravenna, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni della vigente normativa in materia di tutela della flora e della fauna e del benessere degli animali, riconosce la funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che le competono la Provincia di Ravenna si avvale anche delle guardie volontarie, coordinandone l'attività ai sensi dell'art. 27, comma 7, legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 59, comma 2, legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche, in particolare delle:
 - a) guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie, piscatorie e di protezione ambientale (legge 11 febbraio 1992, n.157 e legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8).
 - b) guardie degli ambiti territoriali di caccia e dei parchi, delle organizzazioni agricole professionali, delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nonché delle aziende forestali (legge regionale 15 febbraio 1994, n.8).
 - c) guardie volontarie ittiche (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8).
 - d) guardie zoofile limitatamente all'ambiente extraurbano, silvestre e montano (art. 3 comma 1 lett. d) della legge regionale n. 27 del 7 aprile 2000).
3. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge stipulate con la Provincia di Ravenna.
4. Il presente regolamento è volto a disciplinare criteri e modalità del coordinamento provinciale delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria ai sensi della direttiva regionale in materia approvata con deliberazione di giunta regionale n. 980/08 del 30/06/2008.

Art. 2
Funzioni delle guardie volontarie

- 1) Nell'ambito del coordinamento svolto dalla Provincia, le guardie volontarie operano, per conto delle associazioni o raggruppamenti ai quali aderiscono, allo scopo di:
 - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
 - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
 - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;
 - d) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.

- 2) Alle guardie volontarie, come individuate all'art. 1, è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie, come previsto dalla normativa vigente.

- 3) Le qualifica di polizia giudiziaria è riconosciuta agli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca ai sensi dell'art. 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6 della legge 189/04.

Art. 3
Coordinamento della vigilanza volontaria

- 1) L'attività di coordinamento dell'attività di vigilanza delle guardie volontarie è svolta dalla Provincia di Ravenna secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
- 2) L'attività di coordinamento è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.
- 3) Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria svolta dalle guardie di cui all'art. 1, comma 2 e 3, del presente regolamento, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale predispone, in collaborazione con le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie attraverso i loro responsabili organizzativi, un programma di vigilanza annuale che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria tenendo conto della necessità di garantire per le stesse la vigilanza sulle proprie attività istituzionali.
- 4) Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale si rapporta con i responsabili organizzativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, al programma annuale di cui al comma 3.
- 5) Le associazioni, i raggruppamenti e gli A.T.C., attraverso il responsabile organizzativo:
 - a) comunicano alla Polizia Provinciale il calendario mensile delle attività di vigilanza che sono disposte a svolgere;
 - b) informano tempestivamente il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
 - c) inviano mensilmente alla Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio redatti dalle guardie giurate all'esito dell'attività di vigilanza svolta.
- 6) Le associazioni, i raggruppamenti e gli A.T.C. devono garantire, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 150 ore annuali compatibilmente con le attività loro proprie, e proporzionalmente al numero delle guardie appartenenti all'associazione o raggruppamento o A.T.C..
- 7) Alle associazioni, ai raggruppamenti e agli A.T.C., con i quali sono state stipulate convenzioni, verranno annualmente assegnate risorse a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, determinate in considerazione delle ore di attività prestate, dei mezzi e del personale impiegato nello svolgimento dell'attività di vigilanza, nei limiti delle disponibilità delle previsioni del bilancio provinciale e delle assegnazioni regionali.
- 8) Ogni associazione e raggruppamento e A.T.C. deve fornire idonea copertura assicurativa delle guardie volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

Art. 4 **Convenzioni**

- 1) La Provincia di Ravenna stipula apposite convenzioni con le associazioni, i raggruppamenti di guardie volontarie iscritti nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato nonché le sezioni locali di associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b) della legge 157/1992, gli ambiti territoriali di caccia, i parchi e le aziende di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale 8/1994 allo scopo di:
 - a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale;
 - b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
 - c) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
 - d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - e) garantire la sicurezza delle guardie giurate volontarie;
 - f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle guardie giurate volontarie.

- 2) La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

- 3) Le convenzioni di cui al primo comma, da stipularsi in attuazione di uno schema di convenzione quadro secondo le normative e direttive regionali vigenti, regolano i rapporti fra la Provincia di Ravenna e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, ambiti territoriali di caccia, parchi e aziende disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito dell'attività di coordinamento della Provincia, e prevedono che:
 - a) le associazioni e i raggruppamenti di appartenenza delle guardie volontarie che operano nel territorio provinciale devono nominare, al loro interno, un responsabile organizzativo delle guardie;
 - b) il responsabile organizzativo deve tenere i rapporti con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale e comunicare settimanalmente alla Polizia Provinciale la disponibilità ai servizi di vigilanza e la impossibilità a svolgere tali servizi con almeno un giorno di anticipo salvo impedimenti gravi e improvvisi;
 - c) inviare mensilmente il rapporto giornaliero redatto al termine di ogni uscita di ogni pattuglia contenente una relazione sull'attività di vigilanza svolta.

- 4) Per le associazioni in cui sono presenti guardie zoofile ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con i comuni e l'Azienda Unità Sanitaria Locale.

- 5) Per le guardie ecologiche volontarie ai sensi della legge regionale n. 23/89, si fa riferimento a quanto previsto nelle convenzioni da loro stipulate con la Provincia di Ravenna.

Art. 5
Compiti delle guardie giurate volontarie

- 1) Le guardie giurate volontarie operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali di vigilanza e sono tenute alla osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dal presente regolamento provinciale.

- 2) Le guardie giurate volontarie, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:
 - a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte di norma da almeno due guardie giurate volontarie;
 - d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;
 - e) compilare eventuali verbali di contestazione, rilasciandone copia al contravvenuto secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite;
 - f) redigere al termine dell'uscita i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa del modello relazionando sulle attività di vigilanza svolte;
 - g) collaborare per la vigilanza sul territorio provinciale con il Corpo di Polizia Provinciale;
 - h) nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia in seguito alla nomina e riportante i dati identificativi della guardia e la approvazione prefettizia;
 - i) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Ravenna" fornito dalla Provincia;
 - j) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
 - k) partecipare, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento e formazione tenuti dalla Provincia;
 - l) prestare individualmente almeno 5 servizi l'anno salvo documentato impedimento.

Art. 6
Nomina delle Guardie giurate volontarie

- 1) Il Presidente della Provincia provvede alla nomina a guardia giurata ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 8/1994, previa acquisizione, in fase istruttoria, di approvazione da parte della Prefettura, dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento ad eccezione delle guardie zoofile dell'Ente nazionale di protezione degli animali.
- 2) La nomina a guardia giurata può essere attribuita a cittadini comunitari che siano:
 - a) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente regolamento;
 - b) aderenti ad una associazione o raggruppamento iscritti nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato o a sezioni locali, attive sul territorio, di associazioni nazionali di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), della legge 157/1992;
 - c) in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato al superamento dell'esame di cui al successivo articolo previsto dalla legge per il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica;
 - d) siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente nel rispetto delle leggi in materia, delle direttive regionali che disciplinano l'impiego delle guardie volontarie, e del presente regolamento provinciale.
- 3) Viene istituito presso il Comando di Polizia Provinciale un "Registro delle Guardie Giurate Volontarie", su supporto informatico, ove, per ogni guardia, che intenda svolgere la vigilanza volontaria sul territorio della Provincia, vengono annotati:
 - a) i dati anagrafici
 - b) gli estremi dell'atto di nomina,
 - c) l'associazione o il raggruppamento di appartenenza,
 - d) i titoli e corsi di aggiornamento effettuati,
 - e) il numero annuale dei servizi prestati,
 - f) il numero della tessera di riconoscimento.

Art. 7

Corsi di formazione e aggiornamento

- 1) Per accedere alla qualifica di guardia giurata volontaria è obbligatoria la frequenza ad un corso di formazione e il superamento, con esito positivo, di un esame finale con il rilascio di un attestato di idoneità.
- 2) La Provincia organizza corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le associazioni e raggruppamenti di guardie e definisce, nel rispetto della norme e direttive regionali, gli obiettivi, i contenuti, modalità e tempi di organizzazione e svolgimento del corso per la formazione delle aspiranti guardie volontarie nonché dei corsi di aggiornamento per le guardie volontarie già abilitate.
- 3) La Provincia, con proprio provvedimento, stabilisce, nel rispetto delle norme e direttive regionali che disciplinano modalità di svolgimento e conclusione dei corsi, il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi, i contenuti dei programmi formativi degli stessi e i calendari degli esami finalizzati al riconoscimento a guardia giurata volontaria.
- 4) La partecipazione al corso di formazione, il superamento, con esito positivo, dell'esame conclusivo e il rilascio dell'attestato di idoneità costituiscono un prerequisito per la nomina di guardia giurata volontaria.
- 5) La partecipazione al corso di aggiornamento e il rilascio, all'esito dello stesso, di un attestato di partecipazione rilasciato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente regolamento, è condizione di efficacia del rinnovo della nomina di guardia giurata volontaria.
- 6) Per quanto concerne la definizione dei contenuti dei programmi e delle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, della composizione delle commissioni d'esame, dei corsi di aggiornamento, delle modalità per l'esercizio del controllo sui corsi organizzati dalle associazioni o raggruppamenti si rinvia alle direttive regionali vigenti in materia per la vigilanza venatoria.

Art.
8
Commissioni d'esame

- 1) La commissione d'esame per l'idoneità alla nomina di guardia giurata volontaria è composta ai sensi delle direttive regionali nel tempo vigenti in materia di vigilanza venatoria ed ittica.
- 2) Fermo restando quanto previsto dalle sopracitate disposizioni regionali, per le guardie zoofile, la commissione è composta da tre componenti, di cui almeno due esperti nelle materie oggetto del corso, uno dei quali indicato per assolvere le funzioni di presidente.
- 3) Le commissioni di cui ai commi precedenti, la cui nomina è disposta con provvedimento del Presidente della Provincia, rimangono in carica per il mandato elettivo del Presidente della Provincia.
- 4) Ai componenti la commissione d'esame spetta, se dovuto, un gettone di presenza pari al gettone di presenza di cui all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9
Requisiti

- 1) Il soggetto, per il quale viene richiesto da parte delle associazioni e/o raggruppamenti, alle quali il singolo aderisce, il riconoscimento della qualifica di guardia giurata o il rinnovo dell'atto di nomina, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;
 - b) aver raggiunto la maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva;
 - c) aver conseguito il titolo di studio della scuola dell'obbligo ai fini del rilascio;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) non avere subito sanzioni per illeciti amministrativi in materie di tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a guardia giurata volontaria ai fini del rilascio;
 - f) essere persona di buona condotta morale;
 - g) essere munito di assicurazione fornita dall'associazione e raggruppamento di appartenenza di cui all'art. 3 precedente e di carta d'identità;
 - h) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di guardia giurata volontaria accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - i) essere residente nel territorio della Provincia di Ravenna.

Art. 10
Richiesta - Rilascio del titolo

- 1) La richiesta per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria e la relativa nomina deve essere avanzata da una associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia, parco, azienda di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento alla Provincia.
- 2) La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'associazione, raggruppamento, ambito territoriale di caccia, parco, azienda richiedente che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 4 e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento.
- 3) Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, il richiedente dichiara di possedere i requisiti di cui al precedente art. 9 e di essere munito da assicurazione come stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- 4) Il procedimento di nomina a guardia giurata volontaria si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.

Art. 11
Durata

- 1) La nomina a guardia giurata volontaria ha validità biennale secondo la normativa vigente. Ogni rinnovo ha pari durata.

Art. 12
Rinnovo

- 1) La domanda di rinnovo della nomina a guardia giurata deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre 60 gg. antecedenti la sua scadenza.
- 2) La mancata richiesta del rinnovo della nomina nei termini previsti al comma precedente impedisce lo svolgimento dell'attività di vigilanza dalla data di scadenza fino al rilascio del relativo rinnovo.
- 3) Il rinnovo può comunque essere richiesto entro 360 giorni successivi alla scadenza della nomina. Qualora detta richiesta sia presentata oltre tale termine, si procede al rinnovo della nomina la cui efficacia viene meno se il nominato non partecipa al primo corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia anche in collaborazione con le associazioni e i raggruppamenti.
- 4) Il procedimento di rinnovo della nomina a guardia giurata volontaria si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. I termini sono sospesi qualora, nel corso dell'istruttoria, sia necessario acquisire ulteriore documentazione.

Art 13
Richiamo – Sospensione - Revoca

- 1) Ogni guardia volontaria a qualsiasi associazione e/o raggruppamento appartenga, è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal regolamento adottato dalla Provincia.
- 2) Fatte salve eventuali responsabilità civili e penali, la Provincia, nei confronti della guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni delle norme statali e regionali e del presente regolamento durante l'espletamento dell'attività di vigilanza procede:
 - a. al richiamo della medesima, in seguito alla prima violazione;
 - b. alla sospensione dell'attività di vigilanza, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito di due richiami;
 - c. alla revoca della nomina e al ritiro della "tessera di riconoscimento" in caso di reiterate violazioni.
- 3) Può essere disposta altresì la revoca della nomina e il ritiro della "tessera di riconoscimento" nei seguenti casi:
 - a) perdita di anche uno solo dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 9 del presente regolamento per il rilascio della nomina stessa,
 - b) persistente immotivata inattività,
 - c) cessazione del rapporto associativo qualora l'associazione, il raggruppamento o l'ente a cui aderisce la guardia giurata volontaria presenti documentazione dimostrativa,
 - d) sopravvenuti motivi di pubblico interesse anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore.
- 4) I provvedimenti di richiamo vengono assunti, previa valutazione di apposita Commissione, dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale mentre i provvedimenti di sospensione e revoca vengono assunti, previa valutazione di apposita Commissione, dal Presidente della Provincia e in ossequio alle disposizioni della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) La Provincia procede alla comunicazione dei richiami, delle sospensioni e delle revoche all'associazione e/o al raggruppamento di appartenenza della guardia giurata volontaria, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, nonché alla Prefettura e alla Questura.
- 6) La Commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, dal dirigente del settore Caccia e Pesca o suo delegato e dal dirigente della Segreteria o suo delegato, ed è insediata con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 14
Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni della seguente normativa:
legge 11/02/1992 n. 157, legge regionale 15/02/1994 n. 8 e ss. mm., legge regionale 07/04/2000 n. 27, legge 20/07/2004 n. 189, regio decreto 08/10/1931 n. 1604 e direttive regionali in materia di vigilanza volontaria venatoria.

Art. 15
Entrata in vigore

- 1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ai sensi dell'art. 48, comma 2, del regolamento del Consiglio Provinciale.